

Legge regionale 21 aprile 2008, n. 12

Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca".

(BUR n. 8 del 16 aprile 2008, supplemento straordinario n. 2 del 29 aprile 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 16 maggio 2013, n. 24)

Art. 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale «Scogli di Isca», nei Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, di seguito denominato parco.

2. Il parco è classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 come parco marino.

Art. 2

(Descrizione dell'area)

1. L'ambiente marino costituito dagli Scogli di Isca ricade tra i Comuni di Amantea e Belmonte, sul versante tirrenico della costa calabrese. L'area è posizionata a circa 800 metri dalla costa, per un'estensione di circa 69 ha e presenta due scogli affioranti, conosciuti rispettivamente come "Isca Grande" ed "Isca Piccola". Essi si differenziano, oltre che per la dimensione del loro perimetro, anche per la diversa quota batimetrica: 25 metri per Isca Grande e 21 metri per Isca Piccola.

2. Sugli Scogli di Isca, che daranno il nome al Parco Regionale Marino, sostano gabbiani, ballerine di mare e talvolta anche aironi. I fondali sono caratterizzati da uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizzano i fondali una estesa prateria di *Posidonia climax*, ad alta biodiversità, importante *nursery* per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione, sottoposta a fenomeni di regressione per il notevole deposito di detriti. Ma vi ritrovano anche praterie di margherite di mare, spirografi, spugne, ecc.

3. Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, ecc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni. L'area marina è zona di passaggio per delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie *Caretta caretta*.

Art. 3

(Finalità del parco)

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;

b) la tutela della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio;

c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;

d) la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;

e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4
(Perimetrazione)

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:20.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5
(Ente di gestione del parco)

(abrogato)¹

Art. 6
(Strumenti di pianificazione)

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'Ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli art. 18, 19 e 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10:

- a) Piano per il parco;
- b) Regolamento del parco;
- c) Piano pluriennale economico e sociale.

2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al Piano per il parco del quale è parte integrante.

4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10.

Art. 7
(Norme di salvaguardia)

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.

¹ **Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. d), l.r. 16 maggio 2013, n. 24, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 1, l.r. 25 novembre 2019, n. 44; il testo originario era così formulato:** "Art. 5 *(Ente di gestione del parco)* - 1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta regionale. 2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10. 3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7."

2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:

- a) regolamentazione dell'attività subacquea;
- b) regolamentazione della pesca;
- c) regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(segue allegato)

